

---

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE

---

## INTERNET E LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

**I**nternet è strutturata (*rectius*, de-strutturata) in una serie di collegamenti decentralizzati tra elaboratori e reti, capaci di trasmettere comunicazioni con rapidità, senza partecipazione o controllo umano.

Internet è un'entità acefala, non governata da alcuno; una struttura informe, generata dalla decisione autonoma dei singoli operatori che hanno stabilito di collegarsi fra loro, attraverso protocolli comuni; è, perciò, un fenomeno spontaneo (non vi sono archivi centralizzati o punti di controllo) e di considerevole dimensione: la capacità diffusiva e globale, la quantità delle informazioni trasmesse quotidianamente è così ingente che non esiste possibilità per un singolo soggetto di verificarle tutte.

Le rilevate peculiarità di Internet costituiscono tratti distintivi rispetto agli altri media: Internet non presenta barriere di accesso, ovvero le presenta identiche per chi immette e per chi riceve i dati; vi sono disponibili una quantità di contenuti diversi; è instaurata la parità tra i comunicatori, per effetto della natura interattiva del mezzo; (a differenza della televisione, che può contare su una disponibilità limitata di canali) non esistono limiti alla diffusione di Internet, che ha realizzato « il mercato più partecipativo delle comunicazioni di massa che il mondo intero ha mai visto » (Corte Federale USA, 11 giugno 1996, in questa *Rivista*, 1996 pag. 638).

Per il profilo dei contenuti Internet è caratterizzata da accentuato polimorfismo; le comunicazioni attraverso Internet appartengono a diverse tipologie: messaggi *one to one* (posta elettronica); distribuzione di messaggi su base di dati (c.d. gruppi di informazione) o *news group*; messaggi *one to many* (*listserver* o *mailing list*); utilizzazione in tempo reale di apparecchiature informatiche; gli utenti, oltre a trasmettere messaggi, possono dialogare

---

\* Il testo riproduce, con alcune integrazioni, l'intervento svolto al Convegno

« Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di Internet », Trento, 22-23 ottobre 1999.

contemporaneamente in rete; reperimento di informazioni (come il *www: world wide web*).

Internet assume, perciò, duplice natura nell'ordinamento: è al contempo un mezzo di telecomunicazione ed un mezzo di diffusione del pensiero; ed inoltre mezzo di comunicazione individuale e di massa.

Le varie tipologie di trasmissione di dati attraverso Internet possono essere variamente classificate secondo parametri diversi; per i destinatari, in comunicazioni individuali e di massa (all'una appartengono i messaggi a destinatario esclusivo (*e-mail*, video conferenze), all'altra i messaggi diretti ad un pubblico indeterminato (*web*, *Newsgroup*, *Internet Relay chat*); per il contenuto delle trasmissioni, se organizzate in forma professionale (testate giornalistiche od agenzie di stampa), se in forma dilettantesca (gruppi d'informazione, *chatting lines*) o commerciale.

Inevitabile che Internet, il nuovo mezzo di comunicazione di massa, sia messo a confronto con la libertà sancita dall'art. 21 della Costituzione.

La problematica da affrontare sarebbe sterminata, se non mi ponessi un obiettivo limitato: formulare prime riflessioni sull'argomento che certamente necessiterà di ulteriori approfondimenti.

2. Con la sintesi imposta dalla sede, si può innanzitutto rilevare che la libertà di manifestazione del pensiero assume una funzione portante nell'ordinamento, ben espressa dalle metafore descrittive d'uso comune « pietra angolare » del sistema (Corte costituzionale, sentenza del 1969 n. 84) « chiave della democrazia » (Corte costituzionale, sentenza del 1974 n. 25). Il principio sancito dall'art. 21 della Costituzione è riconosciuto quale fondamento del sistema e centro della costellazione di libertà; senza la libertà di manifestazione del pensiero, le altre libertà sancite dalla Costituzione non potrebbero sussistere o risulterebbero svuotate di effettivo contenuto.

La norma costituzionale può essere scomposta in tre elementi: il soggetto, titolare del diritto, l'oggetto del diritto ed i mezzi attraverso i quali può esplicarsi.

Rilevava FOIS « da un lato la legge costituzionale riconosce ed indica ciò che può essere liberamente manifestato, dall'altro garantisce la libertà dei mezzi attraverso i quali il pensiero oggetto di legittima e quindi libera manifestazione è diffuso. Tale distinzione è evidente nell'ambito stesso dell'art. 21 Cost. che nel suo primo comma recita: “tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero” ed immediatamente dopo soggiunge: “attraverso la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957, pag. 23).

Il principio fissato dalla norma costituzionale, dal punto di vista della titolarità del diritto, è particolarmente esteso; la libertà di

manifestazione del pensiero è, infatti, riconosciuta a tutti, come ben delinea il soggetto « chiunque » (residua la discussione se appartenga anche agli stranieri, sul punto, cfr. CHIOLA, *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, *Enc. Giur. Treccani*, pag. 4).

L'indicazione dei mezzi di divulgazione del pensiero è realizzata con una clausola aperta ed estesa, dotata di ampia flessibilità, che evita la fossilizzazione alla tecnologia esistente.

È sufficiente valutare quanto siano dissimili formulazioni normative come quella impiegata dall'art. 528 cod. pen., che procede per elencazioni casistiche di oggetti corporei o di tipologie di rappresentazione, che soltanto con ardui sforzi espansivi possono adattarsi a mezzi di comunicazione come la televisione o la telematica. Il legislatore costituente ha consentito, invece, l'integra sopravvivenza del principio di libera manifestazione del pensiero all'introduzione di mezzi di comunicazione di massa, neppure ipotizzabili all'atto di entrata in vigore della norma.

A tal riguardo, la dottrina costituzionalistica ha costantemente fornito un'interpretazione estesa della norma costituzionale intesa a salvaguardare l'ampiezza del principio, senza espungervi, attraverso l'interpretazione, mezzi, strumenti o fattispecie concrete.

Non sussiste dunque alcun ostacolo, né nell'indicazione subiettiva, né in quella dei mezzi, ad applicare l'art. 21 Cost. anche alle comunicazioni attraverso Internet.

Anzi, nel confronto con gli altri strumenti di divulgazione del pensiero, Internet si dimostra terra di elezione per la libertà, perché le sue caratteristiche si profilano coerenti con la funzione assoluta dalla libertà di manifestazione del pensiero.

Se si considera che il raggiungimento del pluralismo è il principale obiettivo della libertà (PERLINGIERI, DI RAIMO, *Art. 21, in Commentario alla Costituzione*, 1997, pag. 120) ci si avvede che Internet risponde, nel suo complesso, meglio di altri mezzi di informazione allo scopo precipuo della norma costituzionale.

Altri mezzi come la stampa e la televisione — attraverso la trasformazione in senso imprenditoriale — hanno manifestato tendenze concentrazionistiche, potenzialmente centrifughe rispetto al pluralismo; altri mezzi devono affrontare limitazioni naturalistiche all'accesso — così la televisione, a causa della scarsità delle bande di frequenza — e, dunque, hanno suggerito esigenze di disciplina per il profilo della concentrazione e per le regole di trasparenza. Internet evade naturalmente da tale problematica.

Il mezzo è globale, potenzialmente illimitato, non esistono barriere all'accesso, è acefalo non può essere governato.

Sia letteralmente, che funzionalmente Internet si pone quale modello dei mezzi di comunicazione di massa e strumento per la piena attuazione della libertà di manifestazione del pensiero.

Si è validamente rilevato che: « Internet viene pertanto a ricadere nel paradigma di cui all'art. 21 in modo pieno ed esaustivo potendo fruire sia della garanzia prevista per il messaggio, sia di

quella del tutto corrispondente prevista per il mezzo. Ciò, se sotto il primo profilo, omologa senz'altro Internet agli altri mezzi espressivi, non tollerando limiti contenutistici diversi da quelli costituzionalmente previsti, sotto il secondo profilo configura la rete come uno strumento di fatto dotato di una diffusività massima, refrattario in punto di diritto a qualsiasi indirizzo monopolista, oligopolista o soltanto dirigista » (COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in *Informatica e diritto*, 1997, II, 35).

3. Se sul piano costituzionale non si frappone alcuna barriera al pieno riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero in Internet, qualche riflessione è resa necessaria dalla trasposizione della libertà in chiave scriminante nel diritto penale.

Mi riferisco per l'esattezza al settore della tutela della reputazione, in cui il principio sancito dall'art. 21 della Costituzione ha trovato vasta applicazione. Alcune filiazioni della libertà di manifestazione del pensiero, particolarmente il diritto di cronaca e di critica, configurati quali diritti soggettivi, operano in chiave scriminante del reato di diffamazione per il tramite del disposto dell'art. 51 del codice penale.

Va permesso che la costruzione del diritto di cronaca e di critica è di integrale matrice dottrinarie e giurisprudenziale. I diritti, identificati dalla dottrina nella loro attuale configurazione sin dall'inizio degli anni cinquanta, dopo numerose resistenze, hanno ottenuto il definitivo riconoscimento giurisprudenziale con la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1971. La sentenza si riferiva ad un caso di diffamazione con il mezzo della stampa ed affermava: «l'art. 596 primo comma, quando non ammette il colpevole del delitto di diffamazione a provare a propria discolta la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, non "può" trovare applicazione allorché il colpevole stesso sia in grado di invocare l'esimente prevista dall'art. 51 cod. pen. che esclude la punibilità in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto. E non appare dubbio che tale sia il caso del giornalista che, nell'esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall'art. 21 Cost., divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive dell'onore e della reputazione altrui ».

La sentenza, riconosciuta l'efficacia scriminante del diritto di cronaca, non conteneva alcun passaggio argomentativo tale da indurre a ritenere che il principio sancito dall'art. 21 potesse ridursi ai soli diritti di cronaca e di critica od alla sola stampa.

Nella successiva opera di fondazione giurisprudenziale, per sintesi, si possono individuare due direttrici:

— isolare nell'ambito delle manifestazioni del pensiero singoli diritti (come quello di cronaca e quello di critica);

— procedere all'identificazione dei limiti per il legittimo esercizio di tali diritti.

La genesi giurisprudenziale e non normativa ha orientato la materia e apposto il marchio indelebile alla successiva elaborazione, perché le affermazioni di principio si atteggiavano innanzitutto come regole decisorie per il caso concreto.

Poiché la diffamazione più frequente è rappresentata dalla diffamazione commessa con il mezzo della stampa, si è assistito alla singolare riduzione ortopedica del diritto di manifestare il proprio pensiero, patrimonio di qualsiasi cittadino, al diritto di cronaca, privilegio del giornalista o dell'operatore professionale.

Orbene il diritto di cronaca non costituisce altro che una manifestazione, un'applicazione particolare del diritto di divulgazione del pensiero; eppure le affermazioni giurisprudenziali e parte dell'elaborazione dottrina, oltre a rilevare in premessa che si tratta di una filiazione della libertà di pensiero, dedicano integralmente l'attenzione al diritto di cronaca o di critica.

Una categoria assurge, dunque, a classe dominante che attrae l'intera orbita del diritto. Singolarmente in questa materia si è verificata una tipica metonimia: la parte ha assunto la posizione spettante al tutto.

4. Se si trattasse soltanto di una questione nominalistica, basterebbe sostituire il termine « diritto di cronaca » con il termine « diritto di manifestare il pensiero » senza interrogarsi sull'estensibilità ad Internet della funzione scriminante dell'art. 21, per tipologie di trasmissione diverse dalle testate giornalistiche o dalle trasmissioni televisive. Va, invece, rilevato che la versatilità di Internet — il suo essere un mezzo di comunicazione, sia individuale che di massa — impone di espandere oltre questo ambito le applicazioni di principio. Se con riferimento alle c.d. news letters, alle testate giornalistiche o trasmissioni televisive diffuse via Internet sussiste un'equiparazione funzionale alla stampa, altrettanto non si verifica per tipologie di trasmissioni di dati dirette ad un numero più ristretto di persone, non caratterizzate dallo scopo informativo, dunque per informazioni non professionali, che sono piuttosto equiparabili alle lettere indirizzate a più persone od a conversazioni aperte. Senonché, l'opera di espansione dalla parte al tutto non può essere effettuata semplicemente e senza una rivoluzione della materia e ciò per due fondamentali ragioni.

La prima, che il contenuto e la struttura del diritto di cronaca ed in particolare i limiti del suo esercizio sono stati conati con riferimento alla stampa ed alla televisione; ciò significa che difficilmente possono essere applicati a mezzi di divulgazione del pensiero che abbiano diversa funzione o destinazione.

La seconda, che le applicazioni della scriminante a fenomeni più ridotti non hanno mai fatto riferimento al diritto di manifestare il pensiero spettante a chiunque, ma, muovendo da una prospettiva funzionalistica, hanno rinvenuto o tentato di rinvenire ulteriori giustificazioni.

Può dunque dirsi che l'elaborazione del diritto di cronaca e le applicazioni della scriminante hanno di fatto negato la valenza generale scriminante del diritto di manifestare il pensiero.

Per avvedersene è sufficiente esaminare ed approfondire le due ragioni esposte.

È ormai massima ricettizia — di fissità trentennale — che il legittimo esercizio del diritto di cronaca richieda tre condizioni: la verità del fatto, l'interesse pubblico e la continenza.

Non è questa la sede per esaminare le contraddizioni o gli eccessi nella definizione di verità del fatto attribuito o di continenza, perché si tratta di due presupposti che possono sussistere per qualunque forma di comunicazione, indipendentemente dall'ampiezza dei destinatari e dalla dignità professionale dell'informazione.

Il problema centrale coincide con il terzo requisito, l'interesse pubblico, che nelle motivazioni giurisprudenziali assume spesso importanza centrale.

Alla condizione dell'interesse pubblico sono riferite due finalità: l'una di costituire il presupposto funzionalistico del diritto, l'altra di distinguere tra notizie di carattere privato che — sebbene vere — meritano di restare riservate e notizie, invece, che possono essere divulgate.

Per quanto riguarda l'argomento attuale è interessante analizzare le massime giurisprudenziali che assumono il requisito nel primo dei significati enunciati.

La giurisprudenza ha spesso attribuito al limite dell'interesse pubblico una funzione generale: quella di informare o formare la pubblica opinione. In tale ambito si installano le pronunce secondo le quali: la cronaca deve svolgere la funzione di formare una opinione sugli avvenimenti e le persone che ne sono protagonisti (Cass. 6 maggio 1966, Valleroni, *Giust. pen.*, 1967, II, 749); sui « fatti la cui conoscenza è essenziale alla formazione della pubblica opinione, in materia religiosa, politica, culturale » (Cass. 23 aprile 1986, Emiliani, *Giust. pen.*, 1987, II, 699); o l'affermazione del « potere-dovere del pubblicista di portare a conoscenza dei lettori i fatti, le notizie e le vicende realmente interessanti la vita associativa, in modo che il pubblico, esattamente informato, abbia la possibilità di orientarsi, di esprimere un proprio giudizio sugli avvenimenti e sulle persone che ne sono i protagonisti » (Cass., sez. V, 26 maggio 1983, Paolucci, *Giust. pen.*, 1984, II, 197).

Va premesso che tali finalità, piuttosto che essere una condizione di legittimo esercizio del diritto di cronaca, rappresentano la funzione stessa dell'informazione giornalistica, l'essenza del diritto; infatti, è vero che le finalità rilevate e la capacità di raggiungere gli obiettivi identificati pertengono al diritto nel suo complesso e non singolarmente all'interesse pubblico.

Appare dunque evidente che tale requisito è strettamente collegato all'informazione professionale attuata dalla stampa o dalla televisione (e nei siti Internet assimilabili) e che non può estendersi a

comunicazioni che raggiungono un numero ristretto di destinatari. L'interesse pubblico rappresenta, infatti, l'elemento in cui si realizza uno dei termini della bipartizione tra prospettiva individualistica e funzionalistica del diritto elaborate dalla dottrina. Senonché ben è stato osservato: « La possibilità di qualificare la manifestazione del pensiero come diritto funzionale si fonda invece su un equivoco che è quello di fare la rilevanza e la portata discriminatoria del mezzo con il quale si diffonde il pensiero »; invece, « si può fondatamente sostenere che diverso è l'oggetto nonché la natura dei diritti contemplati e disciplinati nell'art. 21 Cost.: da un lato il diritto individuale di manifestazione del pensiero a tutela della personalità dell'uomo, dall'altro il diritto d'informare svolto dalla stampa periodica e dagli altri mezzi di comunicazione di massa quali la radio e la televisione nell'interesse della collettività ad acquisire notizie » (CHIOLA, *Manifestazione del pensiero*, cit., pag. 3).

La costruzione dell'interesse pubblico, quale condizione portante del diritto di cronaca e critica, impedisce, perciò, l'applicazione in funzione scriminante ad informazioni che non abbiano la diffusività e le finalità tipiche dei mezzi della stampa e televisione e dunque, ad una gran parte delle informazioni che veicolano per Internet.

La tendenza metonimica si manifesta anche nelle applicazioni a casi che evadono dall'ambito tipico della stampa e della televisione. La dottrina penalistica seconda tale orientamento ed addirittura lo alimenta. Le tesi predicate dai penalisti ed applicate dalla giurisprudenza tendono a suddividere la libertà di manifestazione del pensiero, parcellizzandola in diritti atomistici (diritto di cronaca, di critica politica, di censura) che non esauriscono l'intero ambito della libertà.

Si collocano infatti in questo contesto le elencazioni casistiche di diritti diversi da quelli di cronaca con idoneità scriminante della reputazione. Classica indicazione di Antolisei (*Manuale di diritto penale, parte speciale*, I, Milano, 1994, pag. 177) dei numerosi sono i casi in cui la punibilità è esclusa per l'esercizio di un facoltà legittima. Le ipotesi più notevoli sono le seguenti:

- a) facoltà di biasimo o di censura derivante da un potere disciplinare;
- b) facoltà di critica direttamente o indirettamente riconosciuta dall'ordinamento (vi ricomprende la critica politica o quella a mezzo della stampa);
- c) facoltà di narrare al pubblico per mezzo della stampa i fatti che avvengono (diritto di cronaca);
- d) le informazioni commerciali.

La casistica elaborata dalla giurisprudenza, in casi di diffamazione comune, segnala la frantumazione del diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione in una miriade di diritti parcellari: diritto al ricorso amministrativo del socio di una cooperativa (Cass., Sez. II, 4 luglio 1958, in *Riv. pen.*, 1959, II, 668); critica politica in un discorso a braccio (Pretura di Crotone, 9 febbraio 1993,

Mancuso, in *Foro it.*, II, 1993, 730); legittimo esercizio del potere disciplinare (Pretura di Milano, 21 maggio 1981, Natali, in *Foro it.*, 1983, II, 114); necessità di portare il fatto a conoscenza del superiore gerarchico per sollecitarne un intervento (Cass., 10 aprile 1987, Mastrovito, in *Riv. pen.*, 1988, 1014); diritto di critica del primario ospedaliero nei confronti di un medico del reparto rientrante nel dovere imposto dal suo ruolo (Cass., Sez. V, 4 febbraio 1998, n. 3309, Calcaterra, in *Guida al dir.*, 1998, n. 16, pag. 140); superamento dei limiti del diritto di critica, se coinvolte persone estranee alla vicenda (Cass., Sez. V, 9 dicembre 1998, n. 2895, Gelli, in *Guida al dir.*, 1998, n. 12, pag. 89); similmente negata la configurabilità del diritto di critica per la comunicazione diffamatoria se i destinatari non avevano interesse alla comunicazione (Cass., Sez. V, 19 giugno 1992, Monelli, in *Cass. pen.*, 1993, 350).

Si è persino ritenuto che la verità del fatto operi in funzione scriminante soltanto per la diffamazione con il mezzo della stampa, con ciò consacrando definitivamente la interpretazione mutila dell'art. 21 della Costituzione.

Si tratta di una vera e propria riduzione della libertà sancita dall'art. 21 della Costituzione, quasi che debba trovare ulteriore nobilitazione altrove che non in se stessa.

La mutilazione non è tuttavia giustificata, ma dipende dall'avvertita necessità di nobilitare finalisticamente la comunicazione offensiva.

L'effetto pratico è che le filiazioni scriminanti dell'art. 21 si pongono come prerogativa esclusiva di categorie di soggetti, in termini cioè evidentemente confliggenti con la norma costituzionale.

Tali limitazioni sono state sinora tollerate perché le diffamazioni comuni costituiscono un terreno di nicchia che non ha suscitato soverchio interesse scientifico.

Il limite si manifesta nella sua intollerabilità dal momento in cui viene trasferito ad Internet, che non costituisce un fenomeno isolato od atomistico.

Non risulta, tuttavia, giustificata l'applicazione, in senso scriminante, dell'art. 21 della Costituzione limitata alla sola stampa o televisione ed in genere all'informazione imprenditorialmente organizzata; la portata della norma costituzionale è ben più ampia e generale.

5. La problematica assume per il tema che interessa un particolare rilievo. A concepire in forme atomistiche la libertà di manifestazione del pensiero, come insieme di diritti *aliunde* fondati, le offese commesse in Internet sarebbero giustificate soltanto per messaggi che assumano particolare configurazione per le finalità (politica, censura) o per la collocazione (testata giornalistica informatica).

Tale risultato non appare ammissibile, in quanto il diritto individuale fissato dall'art. 21 della Costituzione degraderebbe a mera prerogativa di classi di soggetti.

Vale allora rilevare che l'intento di riconoscere effetti alla libertà di manifestazione del pensiero, in considerazione della particolare finalità della divulgazione, è indotto dalla caratteristica di forma di potere, potenzialmente sovrastante, riconosciuta ai mezzi di comunicazione di massa.

Internet, finora, presenta connotazioni opposte e realizza un mercato pluralistico ad elevata partecipazione. L'imposizione di limiti, dipendenti dalle finalità del messaggio o dalle sue caratteristiche, non è perciò, indotta da alcuna peculiarità propria della rete.

Non può dunque che suggerirsi di recuperare il testo costituzionale nella sua interezza. Il diritto di manifestare il proprio pensiero deve essere riconosciuto a qualsiasi cittadino, qualunque sia l'ambito in cui lo esprime. Siffatta espansione della libertà non risulta affatto ingiustificata, ove si osservi che « sarebbe stato forse insufficiente, o almeno pericoloso, il solo riconoscimento della libertà di stampa senza il riconoscimento specifico della libertà di pensiero » (FOIS, *op. cit.*, pag. 25). La libertà di manifestazione del pensiero (e non la sola libertà di stampa) è riconosciuta pienamente e tutelata rigidamente « perché il pieno ed assoluto riconoscimento di esse, oltre a costituire salvaguardia di beni spirituali, dei beni dei quali a buon diritto l'individuo è massimamente geloso, aspetti essenziali della natura più intima della "personalità", è condizione indispensabile per il progresso morale e culturale della comunità » (FOIS, *op. cit.*, pag. 55 e 61, dove tratta di condizione indispensabile per l'effettivo godimento di diritti costituzionali di voto, sciopero, petizione, riunione e associazione; analogamente ESPOSITO, *cit.*, pag. 12).

Si è peraltro rilevato che la distinzione tra pensiero e cronaca è discutibile, « sia perché soltanto arbitrariamente i due fenomeni si possono separare — mentre l'uno non può che essere il presupposto dell'altro — sia perché la stessa garanzia del diritto di cronaca, apprestata dal comma 2 della disposizione in commento, si mostra imperniata sulla comune fattispecie "manifestazione del pensiero" sia pure effettuata specificamente per il mezzo della stampa » (PERLINGIERI-DI RAIMO, *Commentario alla Costituzione*, 1997, pag. 114). Non è dato, dunque, procedere alla classificazione delle informazioni secondo la loro astratta funzionalità, senza tenere conto dell'art. 21 Cost., che conferisce immediato riconoscimento all'esternazione del pensiero in forza dell'implicita utilità che riveste.

Occorre perciò, rispetto alla reputazione, riconoscere l'efficacia scriminante del diritto di informazione e quello di critica nella massima esplicazione consentita dall'art. 21 della Costituzione,

considerandoli diritti spettanti a chiunque e non prerogative di classi di cittadini.

6. Una recente sentenza di merito ha già operato una simile espansione, ed almeno per il diritto di critica ne contiene l'esplicito riconoscimento: « Nel caso di un messaggio critico inviato per via telematica da parte di un privato cittadino, di cui si assume la natura diffamatoria, non sono applicabili i criteri validi per l'attività giornalistica, non potendosi tale attività qualificare come giornalistica e difettando l'intento lucrativo proprio di ogni attività professionale. Il messaggio dovrà pertanto essere considerato come manifestazione del diritto individuale di critica affermato all'art. 21 della Costituzione » (Trib. Roma, 9 luglio 1998, Banca del Salento c. Restaino, in *Dir. inf.*, 1998, 807, con nota di COSTANZO, *I Newsgroups al vaglio dell'autorità giudiziaria*, *ivi*, pag. 811).

Simile reinterpretazione salvaguarda Internet come strumento d'informazione marcatamente pluralistico. Appare, invero, condivisibile l'osservazione di chi, con riferimento alla circostanza che al privato cittadino sarebbe interdetto di valersi della scriminante del diritto di cronaca, osserva: « il carattere sostanzialmente ultro-neo di siffatta argomentazione nel senso che una volta individuata in positivo la natura della manifestazione del pensiero le sue eventuali caratterizzazioni in negativo non sarebbero dovute sembrare determinanti » e segnala il rischio che « l'argomentazione, portata ai suoi estremi limiti, potrebbe anche implicare — assai problematicamente — la plausibilità di operazioni ricostruttive di fenomeni informativi in rete come manifestazioni di stampa o di televisione sulla mera base dei requisiti “professionali” degli informatori. Senza dire che l'assunzione dell'inerenza biunivoca ed esclusiva del beneficio della ridetta scriminante ai soli giornalisti e pubblicitari potrebbe condurre ingiustificatamente (ed illegittimamente ai sensi degli artt. 3 e 21 della Costituzione) a renderne impossibile la fruizione a chi magari a titolo precario di trovi a scrivere su un giornale o a pubblicare messaggi su siti Internet » (COSTANZO, *I Newsgroup al vaglio dell'autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori di Internet*, *cit.*).

La disparità che deriverebbe, ove si continuasse a ritenere il diritto di cronaca o critica mera prerogativa di classi di soggetti, appare rispetto ad Internet manifesta:

— lo stesso mezzo potrebbe godere della scriminante in dipendenza della collocazione dell'informazione in un sito piuttosto che in un altro;

— il mezzo, ancorché le sue caratteristiche lo rendano terra di elezione dell'art. 21 della Costituzione, risulterebbe meno garantito di altri, sebbene questi mostrino tendenze in parte confliggenti con il pluralismo informativo.

7. Un'indicazione in favore della ricostruzione in termini scriminanti non più soltanto del diritto di cronaca — la progenie — ma anche del diritto di manifestare il proprio pensiero, giunge dal legislatore recente in tema di privacy.

Come noto, la legge n. 675 del 1996 aveva previsto alcune ipotesi derogatorie delle fattispecie incriminatrici per i giornalisti: segnatamente descritte negli artt. 12, lett. e), 20, lett. d) e 25 (per il vero fin dall'inizio non è parso chiaro se si trattasse di limiti negativi alla tipicità o di fattispecie scriminanti). Conta sottolineare che la configurabilità della deroga per i « giornalisti » era — nella previsione originaria — di macchinoso accertamento. Si richiedeva, infatti, che la divulgazione del dato personale, altrimenti vietata (perché senza il consenso dell'interessato o, quando richiesta, l'autorizzazione del Garante) fosse effettuata:

- dal giornalista;
- nell'esercizio della sua professione e nel rispetto delle relative finalità;
- nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della - riservatezza e dell'essenzialità dell'informazione;
- nel rispetto delle norme del codice deontologico.

Un sensibile mutamento è poi intervenuto con la novella del 1998, che ha modificato essenzialmente le norme derogatorie della disciplina ordinaria, in sostanza rendendo la violazione delle regole fissate per i giornalisti di rilevanza meramente auto disciplinare.

Ciò che vale rilevare per l'argomento trattato è che l'indicazione « giornalista » imponeva evidenti limitazioni, essendo correlata alla posizione soggettiva dell'agente.

Con il d.l. 123 del 1997 (che ha inserito nell'art. 20 il comma 4-bis) il legislatore ha opportunamente esteso in forma autentica le deroghe — originariamente applicabili ai soli « giornalisti » (quasi prerogative professionali) — a « qualunque manifestazione del pensiero ». Si è dunque spostato il baricentro della norma derogatoria dal soggetto all'oggetto dell'attività; quest'ultimo inoltre è descritto in termini così ampi da riferirsi a qualunque divulgazione del pensiero indipendentemente dal mezzo o dalle finalità con cui è attuata.

La riforma è di evidente rilievo, perché opera legislativamente la ristrutturazione qui suggerita, riconosce l'autonomia del diritto di informazione e critica nella sua integralità e consente che le comunicazioni via Internet, anche diverse dalle testate giornalistiche, siano sottratte ai limiti posti dalla tutela della riservatezza.

Tanto più è rilevante tale riconoscimento perché proviene dalla sede legislativa e si contrappone ad una versione parcelizzata del diritto di esprimere il pensiero elaborata dalla giurisprudenza.

L'orientamento che il legislatore mostra di avere seguito, in una materia affine, quella della tutela della riservatezza, merita di essere secondato anche per la tutela della reputazione.

In sostanza non v'è ragione per restringere l'applicazione dell'esercizio del diritto alla sola informazione professionalmente divulgata od a manifestazioni del pensiero connotate ulteriormente dall'esercizio di poteri, quali il diritto di censura, critica politica o simili.